



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 1 dell'1/7/2005

I) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva **2005/2006**, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. COMITATO INTERREGIONALE

A/1 **CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D**

Il **Campionato Nazionale Serie D** è organizzato dal Comitato Interregionale.

a) Articolazione

- Al **Campionato Nazionale Serie D** – articolato in **via ordinaria** su **9** gironi composti da 18 squadre ciascuno - partecipano **162** Società, come di seguito specificato:
- 9 Società retrocesse dal Campionato di Serie "C/2" al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
 - **117** Società **aventi diritto** componenti l'organico del **Campionato Nazionale Serie D** della passata stagione sportiva **2004/2005**;
 - 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
 - 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - della passata stagione sportiva **2004/2005**.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato comunicato ufficiale di successiva pubblicazione.

Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO - TEL: 0961 752841-2 FAX: 0961.752795 - Partita I.V.A. 02006911008
e-mail: segreteria@crcalabria.it - sito internet: www.crcalabria.it

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del **Campionato Nazionale Serie D**, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2005/2006** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Comitato Interregionale, ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale **2005/2006**, le Società partecipanti al **Campionato Nazionale Serie D** hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- **1 nato dal 1° gennaio 1985 in poi**
- **2 nati dal 1° gennaio 1986 in poi**
- **1 nato dal 1° gennaio 1987 in poi**

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti "calciatori giovani" è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al **Campionato Nazionale Serie D** entro i termini annualmente fissati dal Comitato Interregionale, provvedendo a tutti gli adempimenti distintamente richiesti dal Comitato medesimo e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale pubblicato dallo stesso.

d) Ammissione al Campionato di Serie "C/2"

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva **2005/2006**, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del **Campionato Nazionale Serie D**, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie "C/2" della stagione sportiva **2006/2007**.

e) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva **2005/2006**, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate al 17° e 18° posto
- due Società perdenti le gare di play-out

f) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti.

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, **a cura del Comitato Interregionale.**

g) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Comitato Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Comitato Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

2. COMITATI REGIONALI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su 28 gironi, composti:

- dalle 36 Società retrocesse dal **Campionato Nazionale Serie D** al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- dalle Società ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato Regionale.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2005/2006** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega (cfr. C.U. n. 77, pubblicato dalla L.N.D. il 30 gennaio 2004, **nonché C.U. n. 107, pubblicato dalla L.N.D. il 28 aprile 2005**) ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale **2005/2006**, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- **1 nato dall'1.1.1986 in poi**
- **1 nato dall'1.1.1987 in poi**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

I Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, fatta salva l'applicazione minima della norma stessa.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), va osservato l'obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato **dall'1.1.1986 in poi** ed almeno un calciatore nato **dall'1.1.1987 in poi**.

c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti .

Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al **Campionato Nazionale Serie D**

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al **Campionato Nazionale Serie D** della stagione sportiva **2006/2007** le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva **2005/2006**, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti **2005/2006** - fase nazionale -, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione.

e) Gare di spareggio-promozione per l'ammissione al **Campionato Nazionale Serie D**, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva **2005/2006**, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati Regionali dovranno comunicare alla L.N.D. entro **Lunedì 8 Maggio 2006**, disputeranno le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti **2006/2007**. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

f) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal **Campionato Nazionale Serie D** retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 18" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo del competente Comitato Regionale.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato Regionale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2005/2006** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega (cfr. c.u. n. 77, pubblicato dalla L.N.D. il 30 gennaio 2004, **nonché C.U. n. 107, pubblicato dalla L.N.D. il 28 aprile 2005**) ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale **2005/2006**, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato **dall'1.1.1986** in poi
- 1 nato **dall'1.1.1987** in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

I Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, fatta salva l'applicazione minima della norma stessa.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale di Coppa Italia organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale, va osservato l'obbligo minimo sopra indicato- stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato **dall'1.1.1986 in poi** ed almeno un calciatore nato **dall'1.1.1987 in poi**.

c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

e) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

f) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), salvo diversa disposizione del competente Comitato Regionale.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª Categoria della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
 - le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato Regionale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2005/2006** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale **2005/2006**, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di 1ª categoria della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

e) Retrocessione nel Campionato di 2^a Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2^a Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

f) Attività Giovanile

Alle Società di 1^a Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

L'inosservanza del predetto obbligo comporterà l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a Euro 500,00 da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/5 CAMPIONATO DI 2^a CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2^a Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2^a Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1^a Categoria al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2^a Categoria della passata stagione sportiva **2004/2005**;

- le Società promosse dal Campionato di 3^a Categoria e, ove previsto, dal Campionato di "3^a Categoria - Under 21" e dal Campionato di "3^a Categoria - Under 18" al termine della passata s. sportiva **2004/2005**;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato Regionale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2^a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2005/2006** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3 N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale **2005/2006**, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di 2^a Categoria entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di 2^a Categoria della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al Campionato di 1^a Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1^a Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

e) Retrocessione nel Campionato di 3^a Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3^a Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

f) Attività Giovanile

Le Società di 2^a Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati indetti dal S.G.S. con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/6 CAMPIONATO DI 3^a CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3^a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3^a Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3^a Categoria della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società di nuova affiliazione.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2005/2006** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale **2005/2006**, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di 3ª Categoria della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.

e) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniors-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati Regionali stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età (**nati dal 1° gennaio 1984** in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota" al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

Nelle gare di Campionato di "3ª Categoria - Under 21"/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori "fuori quota" **nati dal 1° gennaio 1982 in poi**.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di "3ª Categoria-Under 21" non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva **2006/2007**, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati di autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 21" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniors-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/8 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 18"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18":

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati Regionali stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 18" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 18" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18º anno di età (**nati dal 1º gennaio 1987 in poi**) e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" entro i termini fissati annualmente dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 18" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/9 CAMPIONATO "JUNIORES - UNDER 18"

1) Campionato Nazionale "Juniores"

Il Campionato Nazionale "Juniores" è organizzato dal Comitato Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al **Campionato Nazionale Serie D** della stagione sportiva **2005/2006**. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte al Campionato Nazionale "Juniores", previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", "C/1" e "C/2" che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Comitato Interregionale, fermo restando l'obbligo predetto, possono prendere parte al Campionato Nazionale "Juniores -Trofeo Dante Berretti" organizzato dalla Lega Professionisti di Serie "C".

Al Campionato Nazionale "Juniores" non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali.

Le Società del Comitato Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adoterà una sanzione pecuniaria di Euro **15.000,00**

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores" possono partecipare tutti i calciatori **nati dal 1° gennaio 1987** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", **nati dal 1° gennaio 1985**.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale "Juniores"

Il Campionato Regionale "Juniores" è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. **I singoli Comitati Regionali dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro e non oltre martedì 2 maggio 2006, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.**

a) Articolazione

Al Campionato Regionale "Juniores" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva **2005/2006**, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale "Juniores", anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale

competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell'organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate.

Inoltre, a completamento dell'organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale "Juniores" anche Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Under 21" e "3^a Categoria - Under 18" che ne abbiano fatto richiesta.

Le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores", salvo specifica determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale competente, di cui al primo capoverso, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adoterà sanzioni pecuniarie di importo variabile, fino a Euro 5.200,00 per le Società di Eccellenza e fino a Euro 4.100,00 per le Società di Promozione.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 1987** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", **nati dal 1° gennaio 1985**, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di "3^a Categoria - Under 18" partecipanti al Campionato Regionale "Juniores", non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale "Juniores"

Il Campionato Provinciale "Juniores" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale "Juniores" partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale "Juniores", nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Under 21" e "3^a Categoria - Under 18".

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 1987** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di cinque calciatori "fuori quota", **nati dal 1° gennaio 1985**, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di "3^a Categoria - Under 18" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores", non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 ATTIVITA' MISTA

I Comitati Regionali hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione -nello stesso girone- di squadre di "3^a Categoria - Under 18" e squadre "Juniores", con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di "3^a Categoria - Under 18" vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

A/11 ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L'attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione all'Attività Amatori entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione all'Attività Amatori della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

3. DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

A/12 CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2005/2006

La Divisione Calcio Femminile organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie "A"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 12 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- le classificate al primo posto in ciascuno dei due gironi del campionato di serie A/2 della stagione sportiva **2004/2005**.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato **Nazionale** di Serie "A" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A" della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, **la tassa annuale di associazione e l'acconto spese gestione; gli importi sono stabiliti annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.**
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie "A", è fatto obbligo di prendere parte con una squadra al "Campionato Primavera" **con fase regionale organizzata dai Comitati Regionali della L.N.D. e fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio Femminile.** Inoltre, possono partecipare al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo Giovani Calciatrici organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente.

L'inosservanza del predetto obbligo comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 7.230,00 per le Società di Serie "A" da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile.

e) Retrocessione nel Campionato di A/2

Al termine della stagione sportiva **2005/2006** retrocederanno nel Campionato di Serie A/2 le 2 squadre classificate all'11° e 12° posto in classifica.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" della stagione sportiva **2005/2006** è articolato su due gironi composti da 12 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2":

- n. 17 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A/2" della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- n. 2 Società retrocesse dal Campionato di Serie "A" al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- n. 5 Società classificate al 1° posto di ciascun girone del Campionato **Nazionale** di serie B al termine della stagione sportiva **2004/2005**.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A/2" della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, **la tassa annuale di associazione, la tassa di iscrizione e l'acconto spese gestione; gli importi sono stabiliti annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.**
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purchè autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie "A/2", è fatto obbligo di prendere parte con una squadra al "Campionato Primavera" **con fase regionale organizzata dai Comitati Regionali della L.N.D. e fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio Femminile.** Inoltre, possono partecipare al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo Giovani Calciatrici organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente.

L'inosservanza del predetto obbligo comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 3.615,00 **alle Società di Serie A2** da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente della Divisione.

e) Promozione nel Campionato di Serie A

Al termine della stagione sportiva **2005/2006** saranno promosse nel Campionato di Serie A della stagione sportiva **2006/2007** le 2 squadre prime classificate di ciascuno dei gironi del campionato di Serie A/2.

f) Retrocessione nel Campionato di Serie B

Al termine della stagione sportiva **2005/2006** retrocederanno nel Campionato **Nazionale** di Serie B le 6 squadre classificate **al 10°, 11° e 12°** posto in classifica di ciascuno dei gironi del campionato di Serie A/2 al termine della stagione sportiva **2005/2006**.

3) Campionato Nazionale di Serie "B"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "B" della stagione sportiva **2005/2006** è articolato **fino a 6 gironi** composti **fino a 12** squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato **Nazionale** di Serie "B":

- le Società classificate dal secondo al decimo posto di ciascuno dei gironi **A-B-C e D** e **dal secondo al nono posto del girone E** al termine della stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società retrocesse dal Campionato **Nazionale** di serie A/2 classificatesi all'11° e 12° posto di ciascun girone e la perdente dello spareggio tra le due classificatesi al 10° posto di ciascun girone al termine della stagione sportiva **2004/2005**;
- le Società promosse dai campionati regionali di serie C al termine della stagione sportiva **2004/2005**.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato **Nazionale** di Serie "B" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, **la tassa annuale di associazione, la tassa di iscrizione e l'acconto spese gestione; gli importi sono stabiliti annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.**
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purchè autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie "B", è fatto obbligo di prendere parte con **la seconda squadra al Campionato Primavera con fase regionale organizzata dai Comitati Regionali della L.N.D. e fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio Femminile o al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo Giovani Calciatrici organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente.**

L'inosservanza del predetto obbligo comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 3.615,00 **alle Società di Serie B** da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente della Divisione.

e) Promozione nel Campionato di Serie A/2

Al termine della stagione sportiva **2005/2006** saranno promosse nel Campionato **Nazionale** di Serie A/2 della stagione sportiva **2006/2007** le squadre prime classificate di ciascuno dei gironi del Campionato **Nazionale** di Serie B.

f) Retrocessione nei Campionati Regionali di Serie C

Retrocederanno nei Campionati Regionali di Serie C della Stagione Sportiva 2006/2007 le Società classificate al 10°, 11° e 12° posto di ciascuno dei 6 gironi del Campionato Nazionale di Serie B.

g) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2006/2007 le 19 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della Stagione Sportiva 2005/2006.

3) Campionato Nazionale Primavera

a) Articolazione

Hanno l'obbligo di iscrizione al Campionato Primavera:

Fase Regionale e Nazionale della Stagione Sportiva 2005/2006, con la seconda squadra, tutte le Società iscritte ai Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B. Possono inoltre partecipare al Campionato Primavera le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali di Serie C e D, previa autorizzazione del Presidente del Comitato Regionale di appartenenza. Le squadre saranno suddivise in gironi con criteri di vicinorietà.

Il campionato si svolgerà in due fasi:

- **1.a fase a cura dei Comitati Regionali della L.N.D.;**
- **2.a fase a cura della Divisione.**

b) Adempimenti economici – finanziari ed organizzati

La tassa di iscrizione è fissata in Euro **350,00, da versare ai Comitati Regionali della L.N.D.** Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato entro l'**11 Luglio 2005 contestualmente all'iscrizione al Campionato Nazionale di competenza.** Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento del Campionato che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Possono partecipare al Campionato Primavera le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1987 in poi e che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso purché autorizzate dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art. 3, dello Statuto Federale.

Nella fase regionale, sarà compito dei Comitati Regionali individuare, previa comunicazione alla Divisione, il numero e la fascia di età delle calciatrici fuori-quota.

Nella fase nazionale, possono essere impiegate quattro atlete fuori-quota, nate entro il 01/01/1984 e debbono aver partecipato alla fase regionale (almeno cinque gare intere).

A/13 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle Categorie Serie "C" e Serie "D".

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

e) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva **2006/2007** le 19 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di **Serie C** al termine della stagione sportiva **2005/2006.**

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/15 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie "A"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 14 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva **2004/2005**.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A" della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva **2005/2006** potranno retrocedere nel Campionato di Serie "A/2" complessivamente quattro squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1984** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Le Società che non partecipano al Campionato "Under 21" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte della inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adotterà una sanzione pecuniaria di importo **non inferiore a Euro 10.000,00**.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante l'impiego dei suddetti calciatori dovrà risultare dall'inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5, e dall'art.13 lett. f del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un Campionato organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Giovanissimi/Allievi), con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1987** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Le Società che non partecipano con proprie squadre al Campionato "Juniores" o, alternativamente, ad un'attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte della inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adoterà una sanzione pecuniaria di importo **non inferiore a Euro 3.000,00**.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "A" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2005/2006** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente **al 31 dicembre 1983**.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Non rientrano nel computo predetto (3 giocatori nati successivamente al **31.12.1983** i calciatori tesserati in applicazione della normativa prevista all'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F. (giocatore straniero).

Alle Società inadempienti verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 12, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su due gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva **2004/2005**;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva **2004/2005**;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva **2004/2005**.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A/2" della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari;
 - non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva **2005/2006** potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" quattro squadre e potranno retrocedere nel Campionato di Serie "B" complessivamente otto squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1984** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Le Società che non partecipano al Campionato "Under 21" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte della inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adoterà una sanzione pecuniaria di importo **non inferiore a Euro 8.000,00**.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante l'impiego dei suddetti calciatori dovrà risultare dall'inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara."

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5, e dall'art.13 lett. f del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniore" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un

Campionato organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Giovanissimi/Allievi), con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato "Juniore" è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1987** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Le Società che non partecipano con proprie squadre al Campionato "Juniore" o, alternativamente, ad un'attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte della inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adotterà una sanzione pecuniaria di importo **non inferiore a Euro 3.000,00**.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "A2" comprese le eventuali gare dei Play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2005/2006** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al **31 dicembre 1983**.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Non rientrano nel computo predetto (3 giocatori nati successivamente al **31.12.1983**) i calciatori tesserati in applicazione dell'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, N.O.I.F. (giocatore straniero).

Alle Società inadempienti verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 12, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie "B"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "B" è articolato su sei gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva **2004/2005**;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva **2004/2005**;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva **2004/2005**;
- n. 4 squadre classificatesi al secondo posto dei Campionati Regionali di Serie C, che presentino formale richiesta alla Divisione Calcio a Cinque di ammissione al Campionato di categoria superiore.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "B" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione C. a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva **2005/2006** potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" otto squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali complessivamente ventiquattro squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1984** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto nelle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Le Società che non partecipano al Campionato "Under 21" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte della inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adoterà una sanzione pecuniaria di importo **non inferiore a Euro 8.000,00**.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dei suddetti calciatori dovrà risultare dall'inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara." L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5, e dall'art.13 lett. f del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniors" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un'attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini/Esordienti/Giovanissimi/Allievi), con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato "Juniors" è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1986** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno, nel rispetto nelle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2005/2006** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 dicembre 1983.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Non rientrano nel computo predetto (3 giocatori nati successivamente al **31.12.1983** i calciatori tesserati in applicazione della normativa prevista all'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F. (giocatore straniero).

Alle Società inadempienti verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/16 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D..

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva **2005/2006** non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva **2005/2006** verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventiquattro squadre, come di seguito specificato:

- le 19 squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
 - n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori

regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2005/2006** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale **2005/2006**, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

e) Attività giovanile

I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale **2005/2006**, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di calcio a cinque o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di calcio a cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica,

L'inosservanza del predetto obbligo comporterà l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a E 1.500.00 da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

f) Campionato di Calcio a Cinque Femminile

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati di Calcio a Cinque Femminile.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

g) Attività minore

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati "Juniores" di Calcio a Cinque maschili.

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati "Juniores" di Calcio a Cinque femminili.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Ai Comitati Regionali è data facoltà di organizzare, a titolo sperimentale e nel proprio ambito, il Campionato Regionale "Under 18" di Calcio a Cinque.

5. COPPA ITALIA

A/17 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva **2005/2006**, la **XLI** Edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tale caso le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Martedì 28 Febbraio 2006 alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza o Promozione che si è qualificata per la fase nazionale di Coppa Italia.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle Società di Eccellenza e di Promozione saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2005/2006 (fase nazionale):

- Coppa Italia Dilettanti;
- Coppa alla seconda classificata;
- n.25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Comitato Interregionale

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata;
- n.25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

c) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata
- n.25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2005/2006 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al **Campionato Nazionale Serie D** della stagione sportiva 2006/2007.

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al **Campionato Nazionale Serie D** viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al **Campionato Nazionale Serie D**.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al **Campionato Nazionale Serie D** non viene riconosciuto qualora la Società interessata abbia partecipato al Campionato di Promozione organizzato dal proprio Comitato Regionale nella stagione sportiva 2005/2006. Il medesimo diritto è del pari precluso ove la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

A/18 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

La Divisione Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2005/2006, la Coppa Italia di Calcio Femminile, alla quale sono iscritte tutte le Società di Serie "A", "A/2" e "B" aderenti alla Divisione Calcio Femminile.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Torneo che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

A/19 COPPA REGIONE CALCIO FEMMINILE

a) Articolazione

Alla competizione nazionale sono iscritte dai Comitati Regionali della L.N.D. le Società vincenti la Coppa Regione dei rispettivi Comitati Regionali.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2005/2006, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B e "Under 21" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati

Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque di successiva pubblicazione.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

Limitatamente alle Società partecipanti ai Campionati Regionali la manifestazione è organizzata dai rispettivi Comitati, i quali dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, **entro e non oltre il giorno Venerdì 30 dicembre 2005**, il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale di Coppa Italia.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, stagione sportiva **2006/2007**.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

B) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva **2005/2006**, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

Si fa riserva di rendere noto il relativo calendario con successiva pubblicazione.

C) ATTIVITA' DELLA SQUADRA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE

Si fa riserva di rendere noto il calendario della squadra Nazionale Femminile per l'attività da svolgere nella stagione sportiva **2005/2006**.

D) ATTIVITA' DELLA SQUADRA NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE

Si fa riserva di rendere noto il calendario della squadra Nazionale di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva **2005/2006**.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti si riserva di organizzare, **per il biennio 2005/2006 e 2006/2007**, il "Torneo delle Regioni" riservato alle Rappresentative Regionali, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione, **che deve tenere conto della cadenza della U.E.F.A. Regions' Cup**.

II) NORME IN MATERIA DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme di cui all'art. 22/ bis delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo:

All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, **delle N.O.I.F.**) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I

soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI

All'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza le Società debbono versare, in unica soluzione, i diritti e gli oneri finanziari nelle misure di seguito riportate:

a) Diritti di iscrizione

Comitato Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	E 8.500,00
- Campionato Nazionale "Juniores"	E 2.000,00

Comitati Regionali

- Campionato di Eccellenza	E 2.000,00
- Campionato di Promozione	E 1.400,00
- Campionato di 1ª Categoria	E 1.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	E 700,00
- Campionato di 3ª Categoria	E 520,00
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"	E 520,00
- Campionato di "3ª Categoria-Under 18"	E 520,00
- Campionato Regionale "Juniores"	E 700,00
- Campionato Provinciale "Juniores"	E 520,00
- Attività Amatori	E 350,00
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"	E 600,00
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"	E 350,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1"	E 600,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"	E 450,00
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"	E 350,00
- Campionato " Juniores " Calcio a Cinque	E 250,00
- Campionato Regionale "Under 18" Calcio a Cinque	E 250,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	E 250,00
- Campionato Carnico	E 250,00

Divisione Calcio Femminile

- Campionato Nazionale di Serie "A"	E 4.600,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	E 3.200,00

- Campionato Nazionale di Serie "B"	E 3.100,00
- Campionato Primavera	Presso i Comitati Regionali della L.N.D.

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	E 5.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	E 4.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	E 3.500,00
- Campionato Nazionale "Under 21"	E 1.000,00

b) Diritti di associazione alla L.N.D. E 155,00

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) E 55,00

d) Anticipazione in conto spese di organizzazione e assicurazione tesserati

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dai Comitati e dalle Divisioni secondo criteri di discrezionalità.

Su specifica richiesta dei Comitati Regionali "dell'Area Sud" (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia), i propri Consigli Direttivi hanno la facoltà – per la sola stagione sportiva 2005/2006 – di aumentare del 15% (con eventuale arrotondamento in eccesso) i soli diritti di iscrizione ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, e del 10% (con eventuale arrotondamento in eccesso) i soli diritti di iscrizione a tutti gli altri Campionati Regionali e Provinciali.

e) Acconto Spese – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati **Nazionali** della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese o, in sostituzione, di presentare una fidejussione bancaria con validità fino al **10 Luglio 2006**, di importi stabiliti dal **Comitato Interregionale** e dalle Divisioni della L.N.D.

f) Acconto Spese – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati **Regionali** della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese di importi stabiliti dai Comitati **Regionali** della L.N.D.

2) AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

- <u>Campionato Nazionale Serie D</u>	
1 ^a rinuncia	E 1.000,00
2 ^a rinuncia	E 2.000,00
3 ^a rinuncia	E 4.000,00
- <u>Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"</u>	
1 ^a rinuncia	E 600,00
2 ^a rinuncia	E 1.600,00
3 ^a rinuncia	E 2.600,00
- <u>Campionati Nazionali Calcio a Cinque Serie "A/A2"</u>	
1 ^a rinuncia	E 1.100,00

2 ^a rinuncia	E 2.600,00
3 ^a rinuncia	E 4.200,00
<u>- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"</u>	
1 ^a rinuncia	E 1.000,00
2 ^a rinuncia	E 2.000,00
3 ^a rinuncia	E 3.000,00
<u>- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A2"</u>	
1 ^a rinuncia	E 1.500,00
2 ^a rinuncia	E 2.500,00
3 ^a rinuncia	E 3.000,00
<u>- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"</u>	
1 ^a rinuncia	E 2.000,00
2 ^a rinuncia	E 3.500,00
3 ^a rinuncia	E 5.000,00
<u>- Campionato Nazionale Calcio Femminile "Primavera"</u>	
1 ^a rinuncia	E 520,00
2 ^a rinuncia	E 1.550,00
3 ^a rinuncia	E 2.600,00
<u>- Campionato di Eccellenza</u>	
<u>- Campionato di Promozione</u>	
1 ^a rinuncia	E 250,00
2 ^a rinuncia	E 500,00
3 ^a rinuncia	E 1.030,00
<u>- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque</u>	
1 ^a rinuncia	E 300,00
2 ^a rinuncia	E 500,00
3 ^a rinuncia	E 800,00
<u>- Campionato Nazionale "Juniors"</u>	
1 ^a rinuncia	E 1.000,00
2 ^a rinuncia	E 1.500,00
3 ^a rinuncia	E 2.000,00
<u>- Campionato di 1^a Categoria</u>	
1 ^a rinuncia	E 150,00
2 ^a rinuncia	E 250,00
3 ^a rinuncia	E 500,00
<u>- Campionati di 2^a e 3^a Categoria</u>	
<u>- Campionato di "3^a Categoria - Under 21"</u>	
<u>- Campionato di "3^a Categoria - Under 18"</u>	
<u>- Campionato Regionale e Provinciale "Juniors"</u>	
<u>- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile</u>	
<u>- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque</u>	
1 ^a rinuncia	E 55,00
2 ^a rinuncia	E 110,00
3 ^a rinuncia	E 160,00
<u>- Attività Amatori</u>	
1 ^a rinuncia	E 30,00
2 ^a rinuncia	E 55,00
3 ^a rinuncia	E 80,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria.

4) TASSE PER RICORSI

a) Campionati Nazionali

- Ricorso al Giudice Sportivo	E	100,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare	E	170,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza (C.N.D. Serie D)	E	250,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale	E	320,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale per Campionati Juniores	E	200,00
- Ricorso alla Corte Federale	E	320,00
- Ricorso alla Commissione Vertenze Economiche	E	170,00
- Ricorso alla Commissione Tesseramenti	E	170,00

b) Campionati Regionali

- Ricorso al Giudice Sportivo	E	78,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare	E	130,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (Eccellenza, Promozione, 1 ^a Categoria)	E	280,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (2 ^a , 3 ^a , 3 ^a Categoria -Under 21, 3 ^a Categoria - Under 18, Calcio a Cinque e Calcio Femminile)	E	200,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (Campionati Juniores)	E	180,00
- Ricorso alla Corte Federale	E	280,00
- Ricorso alla Commissione Vertenze Economiche	E	130,00
- Ricorso alla Commissione Tesseramenti	E	130,00

Per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in E 65,00.

Ai sensi dell'art. 29, comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva, l'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli interessi ponendole a carico della parte soccombente.

5) TASSE DI TESSERAMENTO

- Calciatori "Giovani" – Pulcini ed Esordienti (cartellino verde annuale)	E 7,50 (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi ed Allievi (cartellino giallo annuale)	E 12,50 (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori "Giovani" – Esordienti e Giovanissimi	E 24,50

(cartellino azzurro biennale)(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e **costo plastificazione**)

- Calciatori "Dilettanti" e "Giovani Dilettanti"

E 4,00

(solo tassa tesseramento)

- Calciatori Attività Ricreativa e Amatoriale
(tessera color bianco)

E 6,00

(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)

- Tesseramento militare

E 5,00

(comprendivo anche del costo dello stampato)

- Allenatori e **Massaggiatori della Lega Nazionali Dilettanti**

E 15,00

- Medici sociali

E 50,00

6) STAMPATI FEDERALI

- Trasferimento o tesseramento di calciatori

E 1,00

- Lista di svincolo collettivo di calciatori

E 8,00

- Tesseramento di Allenatori, Medici sociali e

Massaggiatori della Lega Nazionali Dilettanti

E 2,50

- Tessera riconoscimento calciatori

E 2,60

- Tessera impersonale

E **4,00**

- Tessera addetto all'arbitro

E 3,50

7) TABELLA VALUTATIVA

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi, dettati dalla F.I.G.C., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

8) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale **Serie D**;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";

- Campionato di "3ª Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

9) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati ed alle Divisioni, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

10) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

12) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati e le Divisioni dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati

13) ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al **Campionato Nazionale Serie D**, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

Alle Società **ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e** del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

14) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;

- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, nei Campionati di cui al punto n. 18 del presente Comunicato Ufficiale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;

- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3ª categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

15) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di "riescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva.

16) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2ª Categoria organizzati tramite i Comitati Provinciali e quelle di 3ª Categoria, di "3ª Categoria - Under 21" e di "3ª Categoria - Under 18" sono assegnate dai Comitati Regionali ai Comitati Provinciali competenti.

L'assegnazione di Società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è **autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D.**, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

17) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

18) ALLENATORI

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al **Campionato Nazionale Serie D**, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1^a e di 2^a Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2^a Categoria o al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" è raccomandato di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva **2005/2006** è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	E 13.000,00
- Campionato di Eccellenza	E 10.500,00
- Campionato di Promozione	E 8.500,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	E 6.500,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	E 2.300,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	E 11.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"	E 8.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"	E 6.800,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"	E 13.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	E 9.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	E 6.800,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2^a categoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle

relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito di delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 13 novembre 2002, è stata inviata all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio formale disdetta all'Accordo Collettivo con predisposizione del contratto-tipo tra Allenatori Professionisti e Società della L.N.D. (Circolare n. 17, pubblicata dalla L.N.D. il 5 dicembre 2002). Tenuto conto che sono ancora in corso trattative con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, e in attesa che vengano definiti i termini di nuovi accordi, con la medesima Associazione si è convenuto quanto segue: limitatamente alla corrente stagione sportiva 2005/2006, ai fini del riconoscimento degli accordi economici tra Allenatori Professionisti e Società dilettantistiche, gli stessi dovranno essere redatti in forma scritta e depositati presso i competenti Comitati o Divisioni. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori Professionisti, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

19) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati e le Divisioni possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

20) ORARIO DI GARE

La L.N.D. stabilisce con proprio comunicato ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati e le Divisioni sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

21) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute **nell'art. 62, delle N.O.I.F.**, in materia di ordine pubblico, **ed in particolare:**

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – **sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata** – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

22) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

23) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.
L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

24) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

25) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49, delle N.O.I.F..

26) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dai Comitati Provinciali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato di 2ª Categoria, anche se organizzato dai Comitati Provinciali, possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (**Campionato Nazionale Serie D**, Campionati di Serie "A", "A/2" e "B" di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1ª Categoria, 2ª Categoria, 3ª Categoria, 3ª Categoria - Under 21, 3ª Categoria - Under 18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
 - i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

27) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti.

28) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

29) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

I Comitati Provinciali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

30) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20, delle N.O.I.F.

31) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva **2005/2006** sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

32) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

33) COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E DI BOLZANO

In relazione all'attività tecnico - sportiva e gestionale di competenza i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano svolgono a tutti gli effetti le funzioni attribuite ai Comitati Regionali, secondo le previsioni contenute nel Regolamento della L.N.D..

34) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. I relativi diritti di omologazione sono di Euro 3.000,00 per il calcio a undici e di Euro 2.000,00 per il calcio a cinque. **I diritti relativi al collaudo del sottofondo sono di Euro 2.500,00.**

35) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Nazionale Dilettanti, **per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi dell'art. 33 bis, del Regolamento della stessa**, indice ed organizza, per la stagione sportiva **2005/2006**, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all'attività internazionale riferita a tale disciplina sportiva, attraverso l'allestimento di una Rappresentativa Nazionale.

36) CALCIO IN CITTA' – TORNEO ERREA' CUP

La Lega Nazionale Dilettanti, anche per il tramite dei Comitati Regionali, indice ed organizza, per la stagione sportiva **2005/2006**, le seguenti manifestazioni rientranti nell'attività a carattere amatoriale, ricreativo e propagandistico: Tornei Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, Calcio a Sette e Calcio a Otto, denominati "Calcio in Città – Torneo Errea' Cup".

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Pubblicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 1°/7/2005

**Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)**

**Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)**